



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 38/2022

IL PRESIDENTE

«VISTA la L.R.14 marzo 2000 n. 25 “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” ed in particolare:

- l'art. 11 che prevede tra gli organi dell'ARIC il Revisore Legale;
- l'art. 14 della L.R. 25/2000 secondo cui “*La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.*”;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ARIC, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36 del 10 ottobre 2019, è scaduto;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 51 dell'11 luglio 2022, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore dei conti dell'ARIC, pubblicato sul BURAT speciale n. 105 del 29.07.2022;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Tagliente Roberto, in considerazione del fatto che ha già svolto l'incarico di Revisore legale dell'ARIC, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, in settori di particolare complessità anche relativi all'ambiente, della programmazione finanziaria, della

revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 9673 del 12 dicembre 2022 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

DATO ATTO che il Dott. Tagliente Roberto, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85184 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ARIC, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 9683 del 12 dicembre 2002, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”*;
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”*;

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta dichiarazione ritenendola conclusa, senza ulteriori rilievi;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ARIC;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1 di nominare** Revisore legale dell'ARIC il Dott. **Tagliente Roberto**;
- 2 di dare atto** che all'organo di revisione compete:
 - ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. 25/2000 un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica piu' elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.
 - ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009 di rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARIC, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- 3 di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
 - al nominato;
 - all'ARIC
 - al Presidente della Giunta regionale;
- 4. di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 15/12/2022

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri